



U.O. AMBIENTE

Determinazione nr. 806

Trieste 21/06/2016

Proposta nr. 476 Del 21/06/2016

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ditta METFER srl: comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/2006), autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs 152/2006), autorizzazione allo scarico in fognatura (art. 124 del D.Lgs. 152/2006) e comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, commi 4 o comma 6, Legge 447/1995).

IL RESPONSABILE

Richiamate le seguenti deliberazioni , esecutive a termini di legge, aventi ad oggetto:

- 1) D.C. n. 57 dd. 22/12/2015 “Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018. Approvazione”;
- 2) D.C. n. 62 dd. 28/12/2015 “Bilancio di previsione 2016 – 2018. Approvazione”;
- 3) D. G. n. 9 dd. 24/02/2016 “Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016-2018 e del Piano delle performance 2016 della Provincia di Trieste”;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;

Viste e richiamate le delibere di Giunta n. 87 del 24/05/2012, n. 131 del 31/07/2012 e n. 83 dd. 10/09/2015 con le quali è stata approvata e modificata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e in base alle quali è stato affidato al dott. Fabio Cella l'incarico di Dirigente dell'Area Ambiente e Mobilità a decorrere dal 02/08/2012;

Vista e richiamata la nota con prot. int. n. 358 dd. 8/08/2012 con la quale il Dirigente dell'Area Ambiente e Mobilità, ha confermato l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O. Ambiente al dott. Paolo Plossi, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale;

Richiamato il D.P.R. 59/2013 contenente “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Richiamata la Parte IV del D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art.216 del D.Lgs. 152/06 relativo alla comunicazione in materia di rifiuti, e l'art. 183;

Richiamati il DM 05/02/98, in particolare gli artt. 6, 8, 10, il D.lgs. 230/95, in particolare gli artt. 78 e 157, e il DM 350/98;

Richiamata la Parte V del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e s.m.i. ed in particolare quanto disposto dall'art. 268, dai commi 1, 3 ed 8 dell'art. 269, il comma 4 dell'art. 270, l'art. 272 c. 1 e l'art. 281 D.Lgs. 152/2006;

Vista l'art. 19 comma 1 lettera b della L.R. 24/2006 e l'art. 3 della L.R. 16/2007, che affidano alle Province le competenze in materia di emissioni in atmosfera;

Considerato che a seguito della Convenzione fra il C.A.T.O. Triestino e AcegasAps Spa per la

Gestione del Servizio Idrico Integrato rep. 6209 dd. 29 agosto 2013, quest'ultima società risulta essere competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura;

Considerato che con delibera n. 205 dd. 18.12.2014 la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino ha approvato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Richiamata la Legge 447/1995 ed in particolare l'art. 8, commi 4 o comma 6;

Vista la domanda presentata al SUAP di Trieste dalla ditta METFER srl, con sede operativa e legale a Trieste, in via Caboto 20, in data 05/02/2016 prott. gen. n. 21438, 21556, 21562, 21574 e 21580 e successiva integrazione dd 08/02/2016 prot. gen. n. 22584 (prot. Provincia 3835 dd. 09/02/2016);

Considerato che la ditta METFER srl ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa a:

- comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D. Lgs. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico in fognatura (art. 124 D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, c. 4 e 6, Legge 447/1995);

Considerato che con nota dd. 13/04/2016 (prot. Provincia 12305) è stato avviato il procedimento ed indetta la Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e contestualmente sono stati richiesti alcuni chiarimenti;

Considerato che con la medesima nota del 13/04/2016 è stato comunicato il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della L.241/90, relativamente alla proposta di effettuare l'attività di messa in riserva "R13 istantaneo", intesa come la pesatura, controlli ed inoltro ad altro impianto senza scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto, e pertanto senza effettuazione di alcuno stoccaggio effettivo. Tale operazione è stata ritenuta dagli uffici come non legittima ai sensi del D.lgs.152/2006, in quanto non costituisce "messa in riserva", che per definizione è uno stoccaggio;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta METFER srl, via PEC al SUAP di Trieste in data 16/05/2016 prot. gen. n. 93186 (prot. Provincia 17146 dd. 17/05/2016);

Considerato quanto argomentato dal proponente relativamente all'attività di "R13 istantaneo", tramite le suddette integrazioni, ed in particolare:

- *il nostro preavviso sarebbe esposto come "prescrizione operativa", e pertanto sarebbe in contrasto con le norme secondo cui il nostro ruolo nel presente procedimento sarebbe limitato esclusivamente all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge;*
- *quanto da noi preavvisato non troverebbe alcuna corrispondenza nelle norme di riferimento (D.lgs. 152/2006 e DM 05/02/65) per la gestione operativa delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, e dunque sarebbe riconducibile ad una interpretazione della norma e non ad un riferimento applicativo della norma;*
- *la Magistratura Penale di Trieste, tramite sentenza di cui viene fornito estratto, ha evidenziato che la norma non fissa un termine minimo per la realizzazione della messa in riserva;*
- *invita il nostro Ente a ritirare quanto esposto nel citato preavviso in ragione della mancanza dei necessari presupposti di legittimità;*

Considerato che con nota dd. 19/05/2016 (prot. Provincia 17579) è stata convocata la Conferenza dei Servizi (CdS) per il giorno 1 giugno 2016;

Visto il parere di ARPA-FVG giunto il 31/05/16, (prot. Provincia 18908);

Considerato che, come risulta dal verbale depositato agli atti e trasmesso via PEC agli Enti partecipanti ed al proponente, la CdS ha espresso parere favorevole all'autorizzazione Unica Ambientale alla ditta METFER srl, indicando una serie di prescrizioni sui singoli endoprocedimenti e, in particolare per quanto riguarda l'attività di recupero di rifiuti, di stralciare la produzione di Materie Prime Seconde (MPS) per la tipologia 5.16 e per la tipologia 5.19, nonché la procedura di R13 "istantaneo", per le seguenti motivazioni:

- *per la tipologia di recupero 5.16 e 5.19 la ditta non possiede i requisiti per ottenere Materie Prime Seconde (MPS), previsti dal DM 05/02/1998, e, quindi, completare il recupero;*
- *nello specifico per la tipologia 5.16 non viene completato il recupero perché la ditta non si*

propone di ricavare componenti elettrici e/o elettronici (es. schede elettroniche, hard disk di computer ecc.), ma di praticare la macinazione dei componenti;

- per la tipologia 5.19 la norma prevede che il recupero sia completato in industrie metallurgiche o industrie di materie plastiche, a cui non si può ricondurre la ditta METFER srl;
- la procedura di R13 "istantaneo" non è coerente con la definizione di messa in riserva, non costituisce uno stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ma è un'operazione interna alle operazioni di trasporto. Anche se la norma non stabilisce un tempo minimo per lo stoccaggio, affinché si abbia messa in riserva il rifiuto deve essere depositato e gestito all'interno dell'impianto indicato nel formulario come destinatario e, quindi, da METFER srl – Via Caboto, 20 a Trieste;

Ritenuto di adottare il provvedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa a:

- comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico in fognatura (art. 124 D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, c. 4 e 6, Legge 447/1995);

Ritenuto di fare proprie le conclusioni della CdS;

Preso atto che il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che
“L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo abilitativo.”

DETERMINA

1. OGGETTO GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE

In accoglimento dell'istanza presentata e citata in premessa, viene rilasciata alla ditta METFER, con sede operativa e legale a Trieste, in via Caboto 20, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa a

- comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico in fognatura (art. 124 D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta acustica (art. 8, c. 4 e 6, Legge 447/1995).

La presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda presentata al SUAP di Trieste in data 05/02/2016 prott. gen. n. 21438, 21556, 21562, 21574 e 21580 e successiva integrazione dd 08/02/2016 prot. gen. n. 22584 (prot. Provincia 3835 dd. 09/02/2016), integrata con PEC dd. 16/05/2016 prot. gen. n. 93186 (prot. Provincia 17146 dd. 17/05/2016), e con le prescrizioni di seguito riportate in ciascun paragrafo.

2. RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Il proponente, con riferimento all'endoprocedimento in materia di rifiuti, ha presentato le seguenti modifiche rispetto all'attività in essere, già esercitata a seguito di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata, ai sensi dell'art.216 del D.lgs.152/2006:

1) inserimento, tra le tipologie di recupero vigenti (ex all.1 del DM 5/2/98), della tipologia di recupero 5.16. I CER descritti sono già presenti nell'iscrizione della ditta, in altra tipologia (5.19);

2) per la vigente tipologia di recupero 5.19, introduzione della possibilità di completare il recupero secondo i requisiti del DM 05/02/98, oltre a quanto già previsto ai sensi dei Reg.UE 333/2011 e 715/2013;

3) introduzione dell'attività di R13 "istantaneo", cioè effettuazione della pesatura e controlli, ed inoltre ad altro impianto senza scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto, e pertanto senza effettuazione di alcuno stoccaggio effettivo;

4) per tutte le tipologie per le quali è già in essere la messa in riserva R13, la documentazione AUA indica "R13 con eventuali trattamenti preliminari";

5) inserimento, per la tipologia di recupero 5.1 già in essere, della facoltà di completare il recupero anche secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n° 715/2013;

6) inserimento, per la tipologia di recupero 5.2 già in essere, della facoltà di completare il recupero anche secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n° 715/2013.

Non sussistono motivi ostativi all'approvazione di tali modifiche, ad eccezione di quanto segue con motivazioni già riportate nel verbale della CdS e nelle premesse della presente:

- non è approvata la facoltà di completare il recupero, nell'ambito della tipologia 5.16, secondo i requisiti del DM 05/02/98, in quanto tale eventualità sarebbe difforme dalle prescrizioni di tale norma;

- non è approvata la facoltà di completare il recupero, nell'ambito della tipologia 5.19, secondo i requisiti del DM 05/02/98, in quanto tale eventualità sarebbe difforme dalle prescrizioni di tale norma;

- non è approvata l'attività di messa in riserva "R13 istantaneo" senza stoccaggio effettivo, in quanto la "messa in riserva" per definizione è uno stoccaggio.

La società "Metfer srl" è abilitata, per l'insediamento in via Caboto 20 in Trieste, ad effettuare le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi riassunte in **allegato 1** alla presente, di cui costituisce parte integrante.

Oltre ai limiti quantitativi indicati per ciascuna tipologia in allegato 1, l'attività è soggetta anche ai seguenti limiti complessivi:

- potenzialità massima di recupero R4 (totale dei rifiuti recuperabili tramite R4): **40.000 t/a.**
- potenzialità massima complessiva (totale dei rifiuti in ingresso): **50.000 t/a.**

L'impianto è dotato di un portale per il controllo radiometrico dei rottami in ingresso ed in uscita, e di un dispositivo manuale per la conferma di eventuali anomalie radiometriche.

Tenuto conto della documentazione già agli atti relativa all'attività in essere, ed alle risultanze del procedimento AUA, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1) l'attività di recupero di rifiuti dovrà essere svolta in conformità alla documentazione presentata

ed alla normativa in vigore, tra cui le norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, ed in particolare secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, dal DM 05/02/1998 e s.m.i., e da Regolamenti comunitari, evitando la propagazione di cattivi odori, polveri e rumori molesti;

2) in particolare restano validi tutti i vincoli previsti dal DM 05/02/98, se non contrastanti con i vigenti Regolamenti comunitari. Restano comunque valide le limitazioni previste dal DM 05/02/98 relative, tipologia per tipologia, ad esempio alla provenienza del rifiuto;

3) eventuali modifiche non sostanziali delle operazioni di recupero rispetto alla documentazione presentata, dovranno essere comunicate preventivamente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed al DPR 59/2013, attendendo l'assenso dell'Autorità Competente prima della loro attuazione;

4) le modifiche sostanziali all'attività (ad esempio: introduzione di nuove tipologie, di nuovi CER, incrementi delle quantità, applicazione di regolamenti comunitari che incidano sulla gestione, ecc.), devono essere richieste, ai sensi del suddetto art.216 e DPR 59/2013;

5) nel caso in cui i RAEE contengano componenti pericolose (oli, batterie e pile contrassegnate come pericolose, ecc.), si ricorda che gli stessi devono essere contrassegnati come rifiuti pericolosi secondo le norme di settore (all.D alla parte quarta del D.lgs.152/2006) e pertanto codesta ditta non potrà prenderli in carico;

6) occorre informare tempestivamente la Provincia di Trieste, il SUAP e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su eventuali interruzioni prolungate e sulla definitiva cessazione dell'attività suddetta;

7) la ditta dovrà versare annualmente il diritto di iscrizione al Registro delle attività in procedura semplificata, secondo quanto stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350, specificando come causale "diritto di iscrizione al Registro art. 216 D.lgs. 152/2006 – anno";

8) è necessario prevedere una adeguata copertura a protezione dall'eventuale azione dagli agenti atmosferici, sia per dilavamento che per dispersione eolica, per quelle tipologie di rifiuti che per stato fisico (es: 12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi; 12.01.04 polveri e particolato di metalli non ferrosi; 12.01.01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi; 15.01.02 imballaggi in plastica; 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici; 15.01.01 Imballaggi di carta e cartone..ecc) e/o per possibile presenza di contaminazione da oli di lavorazione (es:12.01.01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi), potrebbero dare origine a criticità;

9) nell'ambito della corretta gestione dei depositi e degli stoccaggio dei rifiuti e la loro tracciabilità occorre assicurare la separazione fisica delle diverse tipologie di rifiuti e la loro identificate mediante opportuna segnaletica indicante: codice CER, descrizione ed operazione di recupero;

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni generatesi dalle operazioni di riduzione volumetrica con taglio ossiacetilenico dovranno essere aspirate tramite il sistema di captazione carrellato dotato di filtri attivi HEPA.
2. La ditta deve dotarsi di un registro di uso/manutenzione del sistema di captazione, da tenere a disposizione degli organi di controllo, con precisa indicazione della sostituzione dei sistemi filtranti in base alle specifiche del libretto d'uso e manutenzione del macchinario.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

4. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICO IN FOGNATURA

Entro 30 gg, la ditta deve aggiornare e deve trasmettere la planimetria, riportata nel file TAV. B.1._AUA-FEB16, indicando l'ubicazione del punto di prelievo.

Allo scarico devono essere rispettati i valori limite di Tab. 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in fognatura.

5. COMUNICAZIONE IN MATERIA ACUSTICA

Si prende atto che la ditta ha trasmesso, all'interno della pratica AUA, la comunicazione acustica di cui all'art.8, c.4, della L 44/1995, e che il competente Comune ha espresso parere favorevole all'autorizzazione in oggetto.

Entro 60 giorni a partire dalla data di adozione da parte del Comune di Trieste del Piano di zonizzazione acustica comunale, la ditta dovrà verificare il rispetto dei limiti ivi previsti con opportune misure fonometriche.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

1. La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale deve essere presentata nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/13.

3.L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

4. L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

5. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell'assetto societario dovranno essere comunicate, sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.

7. La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.

8. L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

9. La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

7. CONDIZIONI CONCLUSIVE

- La presente autorizzazione potrà venire modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché

all'evoluzione della situazione ambientale;

- Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti che siano necessari per l'esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo esemplificativo, permesso di costruire, denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc..) che, qualora dovuti devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

- Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e le posizioni giuridiche di terzi soggetti;

- Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Provinciale;

- Il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

- Si comunica che gli atti riguardanti il presente procedimento sono custoditi presso gli Uffici della U.O. Ambiente della Provincia di Trieste in Via Sant'Anastasio 3, 34132 Trieste. È facoltà degli aventi diritto accedervi con le modalità previste dall'art. 10 della L. 241/90.

IL RESPONSABILE
Paolo Plossi

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOSSI PAOLO

CODICE FISCALE: PLSPLA62M26F356Z

DATA FIRMA: 21/06/2016 12:14:34

IMPRONTA: BE6CD83A2CC218BB842D438AFD995C8D81123F91508A4A042C2BB93E7750CC23
81123F91508A4A042C2BB93E7750CC23C3AA41752F40360DC8BA9915CD693A94
C3AA41752F40360DC8BA9915CD693A94C212CE7DA2571A6847FFEA1368DCBF32
C212CE7DA2571A6847FFEA1368DCBF32551A645C219A9EBE62A254422DBAC4F4

ALLEGATO 1

ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI AUTORIZZATE

La società “**Metfer srl**” è abilitata, per l’insediamento in via Caboto 20 in Trieste e secondo gli elaborati agli atti, ad effettuare le seguenti attività di recupero di rifiuti, come riassunto rispetto a quanto indicato nella documentazione del proponente:

R13			
<i>tipologia di recupero DM 5/2/98</i>	<i>CER</i>	<i>Quantità massima [t/a]</i>	<i>Operazione di Recupero</i>
1.1	150101, 150105, 150106, 200101	500	R13 con eventuale trattamento preliminare
2.1	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	300	R13 con eventuale trattamento preliminare
6.1	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	200	R13 con eventuale trattamento preliminare
6.2	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	200	R13 con eventuale trattamento preliminare
6.5	070213, 120105, 160119	100	R13 con eventuale trattamento preliminare
9.1	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	800	R13 con eventuale trattamento preliminare
10.2	160103	1.000	R13 con eventuale trattamento preliminare

R13, R4			
<i>tipologia di recupero DM 5/2/98</i>	<i>CER</i>	<i>Quantità massima [t/a]</i>	<i>Operazione di Recupero</i>
3.1 (Reg. 333/11)	100210 ^a , 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	50.000	R13 con eventuale trattamento preliminare
		40.000	R13-R4 ^a (tramite applicazione del Reg.UE 333/11)
3.2 (Reg. 333/11, Reg. 715/13, DM 5/2/98)	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	28.000	R13 con eventuale trattamento preliminare
		30.000	R13-R4 (tramite applicazione del Reg.UE 333/11, Reg.UE 715/13 o dei requisiti MPS del DM 05/02/98)

5.1 <i>(Reg. 333/11, Reg. 715/13)</i>	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	5.000	R13 con eventuale trattamento preliminare
		3.000	R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 333/11 e Reg.UE 715/13</i>)
5.2 <i>(Reg. 333/11, Reg. 715/13)</i>	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	6.300	R13 con eventuale trattamento preliminare
			R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 333/11 e Reg.UE 715/13</i>)
5.7 <i>(Reg. 333/11)</i>	170411	750	R13 con eventuale trattamento preliminare
		100	R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 333/11</i>)
5.8 <i>(Reg. 715/13)</i>	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	1000	R13 con eventuale trattamento preliminare
			R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 715/13</i>)
5.16 <i>(Reg. 333/11, Reg. 715/13)</i>	160214, 160216, 200136	400	R13 con eventuale trattamento preliminare
		200	R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 333/11 e 715/13</i>)
5.19 <i>(Reg. 333/11, Reg. 715/13)</i>	160214, 160216, 200136	600	R13 con eventuale trattamento preliminare
		800	R13-R4 (<i>tramite applicazione del Reg.UE 333/11 e 715/13</i>)

^aper il CER 100210, non è prevista l'operazione R4, bensì esclusivamente R13.

Oltre ai limiti quantitativi sopra indicati, l'attività è soggetta anche ai seguenti limiti complessivi:

- POTENZIALITÀ MASSIMA DI RECUPERO R4 (totale dei rifiuti recuperabili tramite R4): **40.000 t/a.**
- POTENZIALITÀ MASSIMA COMPLESSIVA (totale dei rifiuti in ingresso): **50.000 t/a.**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOSSI PAOLO

CODICE FISCALE: PLSPLA62M26F356Z

DATA FIRMA: 21/06/2016 12:15:00

IMPRONTA: 468089E6567A63748D9E4722B7FDFA692658AD6541BB444F2578752B279727A
92658AD6541BB444F2578752B279727A257256C4268A4F3B64177EF828C9EE8E
257256C4268A4F3B64177EF828C9EE8EC9E55228C49A20A8CE1BD34590375200
C9E55228C49A20A8CE1BD345903752004AB70C3C0934FCA16229031062EE267B